

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/CDN **(2013/2014)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**, dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Angelo Venturini, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 17 luglio 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“

(408) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO DELLERA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 7940/1064 pf12-13/SP/blr del 26.6.2013).

(409) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO DELLERA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 7939/1017 pf12-13/SP/blr del 31.5.2013).

(8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO DELLERA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 62/1261 pf12-13/SP/blr del 3.7.2013).

La Procura federale della FIGC, con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione l'Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl Signor Matteo Dellerà per rispondere:

- della violazione dell'art. 10, comma 3 CGS, in relazione all'art. 90, comma 2 delle NOIF e all'art.85, Lett. C), Par. VI), Punto 1) NOIF, per non avere depositato il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2013, come prescritto dalle norme Figc.
- della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafi IV) e V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti, nonché delle relative ritenute Irpef e contributi Inps, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2012 e di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale.

A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società citata.

Preliminarmente la Commissione, previo consenso della Procura federale, dispone la riunione dei tre procedimenti per connessione soggettiva.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di inibizione per mesi 7 (sette) nei confronti di Matteo Dellerà e

della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva, nel campionato di competenza nei confronti della Società, oltre all'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per i mancati previsti adempimenti nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato.

Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Legale rappresentante della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura federale, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- Matteo Dellera: l'inibizione di mesi 7 (sette);
- Società AS Casale Calcio Srl: la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva, nel campionato di competenza, oltre all'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

(410) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO CHIALASTRI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 7926/1065 pf12-13/SP/blp del 3.6.2013).

(411) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO CHIALASTRI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 7930/1018 pf12-13/SP/blp del 3.6.2013).

(439) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO CHIALASTRI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 8401/993 pf12-13/SP/blp del 18.6.2013).

(440) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO CHIALASTRI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 8413/997 pf12-13/SP/blp del 18.6.2013).

(441) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO CHIALASTRI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 8407/1001 pf12-13/SP/ac del 18.6.2013).

La Procura federale della FIGC, con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione l'Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl Signor Bruno Chialastri per rispondere:

- della violazione dell' art. 10, comma 3 CGS, in relazione all'art. 90, comma 2 delle NOIF e all'art.85, Lett. C), Par. VII), Punto 1) NOIF, per non avere depositato il prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale calcolato sulla base della relazione semestrale al 31 dicembre 2012, come prescritto dalle norme Figc.

- della violazione dell' art. 10, comma 3 CGS, in relazione all'art.90, comma 2 delle NOIF e all'art.85, Lett. C), Par. VI), Punto 2) NOIF, per non avere depositato il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base della situazione contabile al 31 dicembre 2012, come prescritto dalle norme Figc.

- della violazione dell' art. 10, comma 3 CGS, in relazione all'art. 90, comma 2 delle NOIF e all'art.85, Lett. C), Par. II), Punto 1) NOIF, per non avere depositato la relazione semestrale al 31 dicembre 2012, corredata dalla relativa documentazione, come prescritto dalle norme Figc.

- della violazione prevista e punita dall'art. 85,lett. C), paragrafi IV) e V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti, nonché delle relative ritenute Irpef e contributi Inps, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012 e di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale.

A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società citata.

Preliminarmente la Commissione, previo consenso della Procura federale, dispone la riunione dei cinque procedimenti per connessione soggettiva.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di inibizione per mesi 10 (dieci) nei confronti di Bruno Chialastri e della penalizzazione di punti 6 (sei), in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva, nel campionato di competenza, oltre all'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00).

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per i mancati previsti adempimenti nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato.

Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al legale rappresentante della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- Bruno Chialastri: l'inibizione di mesi 10 (dieci);
- Società SS Milazzo Srl: la penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva, nel campionato di competenza, oltre all'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00).

(1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PEDITTO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 8634/247 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013).

La Procura federale della FIGC, con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante della SS Milazzo Srl, all'epoca dei fatti Signor Giuseppe Peditto, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione all'art. 91, comma 1, e 2 delle NOIF, per avere omesso di esercitare con responsabilità i doveri devoluti alla propria Società, per avere garantito alla prima squadra l'utilizzo delle attrezzature adeguate per gli allenamenti, per non avere garantito alla prima squadra l'utilizzo delle attrezzature adeguate per gli allenamenti, per non avere sempre provveduto a fare trasportare la squadra con mezzi più idonei per raggiungere le lontane sedi delle trasferte e per non avere ricercato soluzioni alternative per assicurare l'alloggio ai calciatori, messi fuori dal gestore del residence convenzionato con la Società e costretti a dormire negli spogliatoi dello stadio causando tali omissioni agli atleti sia un grave stress psicofisico che una grave lesione alla loro dignità, per cui alcuni di loro lasciavano Milazzo per raggiungere le sedi di residenza dei rispettivi familiari; la Società SS Milazzo Srl, per rispondere, a titolo diretto, delle violazioni ascritte al Presidente Giuseppe Peditto ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 del CGS.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di inibizione per anni 1 (uno) nei confronti di Giuseppe Peditto e della ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) nei confronti della Società.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per le gravi violazioni commesse risulta incontrovertibilmente provato.

Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Presidente della Società, e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura federale, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni:

- Giuseppe Peditto: l'inibizione di anni 1 (uno);
- SS Milazzo Srl: ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

(2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PEDITTO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), SIMONE GRILLO (Dirigente della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 8635/248 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013).

(3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PEDITTO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), SIMONE

GRILLO (Dirigente della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 8637/565 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013).

Con nota n. 8635/248 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013 la Procura federale della FIGC, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante della SS Milazzo Srl, all'epoca dei fatti Signor Giuseppe Peditto e il Dirigente della Società medesima, Sig. Simone Grillo per rispondere entrambi della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1 del CGS, sia in via autonoma che in relazione all'art. 91, comma 1, delle NOIF, per non avere assicurato al calciatore Roberto Longo ed altri suoi colleghi la continuità dell'attività sportiva ed avere vietato loro di consumare i pasti ed usufruire degli alloggi nelle strutture convenzionate con la Società, senza fornire alcuna spiegazione in merito; la Società SS Milazzo Srl, per rispondere, a titolo diretto ed oggettivo, delle violazioni ascritte al Presidente Giuseppe Peditto e al Dirigente Simone Grillo ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS.

Con ulteriore nota n. 8637/565 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013, la Procura federale della FIGC, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante della SS Milazzo Srl, all'epoca dei fatti Signor Giuseppe Peditto e il Dirigente della Società medesima, Sig. Simone Grillo per rispondere il Peditto della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, per aver compiuto, direttamente o per interposta persona, all'inizio della stagione sportiva 2012/2013 atti di pressione psicologica e materiale nei confronti di diversi calciatori tesserati per la propria Società, al fine di costringerli ad una forzata risoluzione dei rispettivi tesseramenti, nonché della violazione di cui all'art. 1, comma 3, del CGS per non aver risposto alle convocazioni programmate innanzi al Collaboratore della Procura federale; il Grillo della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, per aver compiuto, all'inizio della stagione sportiva 2012/2013 atti di pressione psicologica e materiale nei confronti di diversi calciatori tesserati per la propria Società, al fine di costringerli ad una forzata risoluzione dei rispettivi tesseramenti, così come succintamente descritto nella parte motiva;

la SS Milazzo Srl, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per i comportamenti ascritti al proprio Presidente all'epoca dei fatti, al proprio collaboratore e/o comunque a tutti i soggetti che hanno svolto attività per essa rilevante ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CGS.

I difensori di Grillo e della Società SS Milazzo Srl hanno fatto pervenire, a mezzo fax, presso la segreteria di questa Commissione, un'istanza di differimento dell'odierna udienza, motivata da pregressi impegni professionali improrogabili.

Il rappresentante della Procura federale non si é opposto all'eventuale differimento.

La Commissione disciplinare, rilevata la assenza di documentazione idonea ad attestare l'invocato legittimo impedimento a comparire all'odierna riunione, rigetta la suddetta istanza e dispone procedersi oltre.

Preliminarmente la Procura federale ha chiesto la riunione dei procedimenti in epigrafe e ha concluso chiedendo la conferma dei deferimenti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Giuseppe Peditto: la inibizione di anni 3 (tre) e mesi 8 (otto);
- per Simone Grillo: la inibizione di anni 2 (due) e mesi 2 (due);

- per la Società SS Milazzo Srl: l'ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00).

La commissione dispone il rinvio in prosecuzione dell'udienza al 31 luglio 2013, ore 14 per le sole conclusioni dei deferiti.

(415) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO ADRIANO CLEMENO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920), TIZIANO LUCIANI (Calciatore), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 - (nota n. 7952/891 pf12-13/AM/ma del 4.6.2013).

La Procura federale della FIGC, con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante della ASD Civitavecchia 1920, all'epoca dei fatti Signor Cosimo Adriano Clemeno, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) per aver omesso di depositare l'accordo economico con il calciatore Tiziano Luciani presso la sede competente, entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione; il calciatore Tiziano Luciani per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) per aver omesso a sua volta di depositare l'accordo economico con la Società presso la sede competente, entro il 25° giorno successivo dalla sua sottoscrizione.

A titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex articolo 4, comma 1 e 2 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante, nonché al calciatore, la Procura ha deferito anche la Società citata.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di inibizione per mesi 6 (sei) nei confronti di Cosimo Adriano Clemeno, della squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali, nei confronti del Tiziano Luciani, e della ammenda di € 6.500,00 (€ seimilacinquecento/00), nei confronti della Società.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per l'inadempimento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato.

Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Presidente della Società, al calciatore e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni:

- Cosimo Adriano Clemeno: l'inibizione di mesi 6 (sei);
- Tiziano Luciani: squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
- ASD Civitavecchia 1920: ammenda di € 6.500,00 (€ seimilacinquecento/00).

(420) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO ADRIANO CLEMENO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920), LEONARDO MENCIO (Calciatore), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 ▪ (nota n. 8020/892 pf12-13/AM/seq del 6.6.2013).

La Procura federale della FIGC, con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante della ASD Civitavecchia 1920, all'epoca dei fatti Signor Cosimo Adriano Clemeno, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) per aver omesso di depositare l'accordo economico con il calciatore Leonardo Mencio presso la sede competente entro il 15° giorno successivo dalla sua sottoscrizione; il calciatore Leonardo Mencio per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) per aver omesso a sua volta di depositare l'accordo economico con la Società presso la sede competente entro il 25° giorno successivo dalla sua sottoscrizione.

A titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex articolo 4, comma 1 e 2 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante, nonché al calciatore, la Procura ha deferito anche la Società citata.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di inibizione per mesi 6 (sei) nei confronti di Cosimo Adriano Clemeno, della squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali nei confronti del Leonardo Mencio, e della ammenda di € 6.500,00 (€ seimilacinquecento/00), nei confronti della Società.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per l'inadempimento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato.

Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Presidente della Società, al calciatore e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni:

- Cosimo Adriano Clemeno: l'inibizione di mesi 6 (sei);
- Leonardo Mencio: squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
- ASD Civitavecchia 1920: ammenda di € 6.500,00 (€ seimilacinquecento/00).

(427) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PETRINI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 ▪ (nota n. 8081/1134 pf12-13/AM/ma del 7.6.2013).

(428) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PETRINI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 ▪ (nota n. 8082/1135 pf12-13/AM/ma del 7.6.2013).

La Procura federale della FIGC, con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante della ASD Civitavecchia 1920, Signor Luca Petrini per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) ed all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alle delibere emesse dalla Commissione Accordi Economici a seguito del contenzioso fra la predetta Società e i calciatori Apruzzese Marco e Tremiterra Antony.

A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società citata.

Preliminarmente la Commissione, previo consenso della Procura federale, dispone la riunione dei due procedimenti per connessione soggettiva.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di inibizione per anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro) nei confronti di Luca Petrini e della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva, nel campionato di competenza, oltre all'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) nei confronti della Società.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato.

Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Presidente della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- Luca Petrini: l'inibizione di anni 1 (uno);
- ASD Civitavecchia 1920: la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva, nel campionato di competenza.

(434) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CRUDO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ACFD Milan), Società ACFD MILAN ▪ (nota n. 8212/854pf12-13/GR/mg del 13.6.2013).

(435) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CRUDO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della

Società ACFD Milan), Società ACFD MILAN ▪ (nota n. 8219/930pf12-13/GR/mg del 13.6.2013).

La Procura federale della FIGC, con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante della ACFD Milan, Signor Francesco Crudo, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) ed all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alle delibere emesse dalla Commissione Accordi Economici e dalla Commissione Vertenze Economiche a seguito del contenzioso fra la predetta Società e le calciatrici Pignedoli Chiara e Vitale Francesca.

A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società citata.

Preliminarmente la Commissione, previo consenso della Procura federale, dispone la riunione dei due procedimenti per connessione soggettiva.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di inibizione per mesi 18 (diciotto) nei confronti di Francesco Crudo e della penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva, nel campionato di competenza, nei confronti della Società.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato.

Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Presidente della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- Francesco Crudo: l'inibizione di mesi 18 (diciotto);
- ACFD Milan: la penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva, nel campionato di competenza.

(357) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MEHEMET HYSA (all'epoca dei fatti Presidente di fatto della Soc.ASD Aquanera Comollo Novi), E DELLA SOCIETA' ASD AQUANERA COMOLLO NOVI ▪ (nota N.7308/504 pf11-12/AM/ma del 15.5.2013).

Il Deferimento

Con atto del 15 maggio 2013 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione:

- Mehmet Hysa, Presidente di fatto della Società ASD Aquanera Comollo Novi per avere violato, in costanza di un provvedimento di inibizione irrogatogli nella stagione sportiva 2008-2009, violato l'art. 1, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, tenendo un

comportamento minaccioso, intimidatorio e vessatorio nei confronti dei calciatori Andrea Capristo, Davide Della Bianchina e Alberto De Vecchi, al fine di convincerli, contro la loro volontà, a sottoscrivere la dichiarazione liberatoria degli emolumenti dovutigli e non corrisposti dalla Società, per consentirgli l'inserimento nelle liste di svincolo relative ai trasferimenti nel periodo invernale.

- ASD Aquanera Comollo Novi a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante.

La Procura riteneva di svolgere l'azione disciplinare a seguito della nota in data 29/11/11, con la quale il Segretario della FIGC, Antonio Di Sebastiano, trasmetteva alla Procura due note, rispettivamente del 15/11/2011 e del 22/11/2011, a firma del Dott. Matteo Sperduti, fiduciario dell'Associazione italiana calciatori, il quale, nell'interesse dell'intera rosa dei calciatori della Società ASD Aquanera Comollo, segnalava irregolari comportamenti della predetta Società nei confronti dei tesserati e, in particolare, denunciava che la Società minacciava i calciatori di non inserirli nelle liste di svincolo per il mercato di dicembre se non previa sottoscrizione da parte dei medesimi della dichiarazione liberatoria relativa ai crediti per rimborso spese vantati nei confronti della stessa.

La Procura esperiva un'ampia attività istruttoria nel corso della quale provvedeva all'audizione di alcuni calciatori tesserati per la predetta Società, quali Andrea Capristo, Davide Della Bianchina, Alberto de Vecchi, Luca Palazzo e Roberto Mele ed acquisiva il verbale di interrogatorio reso dal sig. Mehemet Hysa nella procedura proc. 186 pf 11/12, culminata con il CU n. 46/CDN.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la conferma del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di anni 1 (uno) per Mehemet Hysa e ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società ASD Aquanera Comollo Novi.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

I motivi della decisione

Dai documenti depositati dalla Procura (in particolare dalle deposizioni testimoniali doc. nn. 6, 7, e 8 allegati al deferimento) risulta che effettivamente il deferito Mehemet Hysa, presidente di fatto della Società ASD Aquanera Comollo Novi, ha posto in essere i comportamenti illeciti di seguito descritti.

In particolare, le testimonianze rese dai calciatori Andrea Capristo, Davide Della Bianchina e Alberto de Vecchi, evidenziano che il deferito Mehemet Hysa, al fine di non corrispondere il rimborso delle spese sostenute dai calciatori condizionava l'inserimento dei calciatori nelle liste di svincolo relative ai trasferimenti nel periodo invernale alla rinuncia da parte dei medesimi al rimborso delle spese (calciatori De Vecchi e Della Bianchina), o poneva in essere delle minacce verbali sempre al fine di ottenere la quietanza liberatoria dal rimborso delle spese (calciatore Capristo).

La circostanza che l'Hysa pretendeva la firma della quietanza liberatoria dal rimborso delle spese quale condizione per consentire l'inserimento nelle liste di svincolo trova, inoltre, conferma anche nelle dichiarazioni del calciatore Luca Palazzo.

Il deferito Hysa all'epoca dell'accaduto, era, inoltre, il presidente di fatto della Società avendo egli stesso confessato di svolgere tale ruolo per l'impedimento a ricoprire in via ufficiale l'incarico di presidente derivante dal provvedimento di inibizione triennale

irrogatogli nella stagione sportiva 2008-2009 (interrogatorio reso nel proc.186 pf 11/12, culminato con il CU n. 46/CDN).

Sussiste, pertanto, la violazione da parte dell'Hysa dell'art. 1 commi 1 e 5 del CGS.

Dalla responsabilità del legale rappresentante discende, inoltre, la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, della Società deferita.

Il dispositivo

Per quanto sopra la Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- per Mehemet Hysa, quale Presidente di fatto della Società ASD Aquanera Comollo Novi, inibizione di anni 1 (uno);
- per la Società ASD Aquanera Comollo Novi, l'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

Pubblicato in Roma il 18 luglio 2013.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete